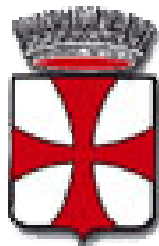


COMUNE DI CAVALESE
Provincia di Trento



REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55, d.d. 26/11/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Mauro Girardi -

REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Art. 1

1) Il Comune di Cavalese stampa e diffonde un Notiziario periodico di informazione sull'attività sociale, culturale, sportiva, ambientale e amministrativa in genere.

Art. 2

1) Il Notiziario periodico è edito allo scopo di favorire la maggiore partecipazione della collettività alla vita pubblica, attraverso l'informazione ai cittadini sulle relative problematiche, sull'attività dell'Amministrazione, sulle iniziative socio-culturali-sportive-ambientali, ecc., attivate dal Comune e/o dalle Associazioni operanti nell'ambito comunale.

Art. 3

1) La testata, già sottoposta alle approvazioni prescritte dalla vigente normativa, è: "CAVALESE"

Art. 4

1) Alla preparazione ed edizione del Notiziario periodico è preposto un Comitato di Redazione, nominato dalla Giunta comunale, composto da:

- Direttore Responsabile, senza diritto di voto;
- Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, con funzioni di Coordinatore del Notiziario, con diritto di voto;
- n. quattro Componenti Effettivi e n. due Componenti Supplenti, designati tra i Consiglieri comunali o anche fuori dal Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, di cui due Componenti Effettivi ed un Componente Supplente rappresentanti della maggioranza e due Componenti Effettivi ed un Componente Supplente rappresentanti della minoranza consiliare.

2) I Componenti Effettivi e quelli Supplenti hanno diritto di voto e sono eletti dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 45, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale (voto limitato).

3) Il Componente Supplente è chiamato a fare parte del Comitato di Redazione solo nel caso di assenza di uno dei Componenti Effettivi rappresentante l'area di rispettiva appartenenza (maggioranza/minoranza).

4) Ciascun componente il Comitato di Redazione è investito dei doveri e delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

5) Le funzioni di Segretario del Comitato di Redazione, senza diritto di voto, sono svolte da dipendente incaricato dalla Giunta comunale.

6) Le decisioni del Comitato di Redazione sono prese a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 5

1) Il Comitato di Redazione, compreso il Direttore Responsabile, la cui nomina ed eventuale revoca compete alla Giunta comunale, rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare.

2) Nel caso di sostituzione di componenti all'interno del Comitato, i nuovi rimangono in carica per la durata residua del mandato consiliare in essere al momento della loro nomina.

Art. 6

1) Il Comitato di Redazione è responsabile, nei confronti del Consiglio comunale, del rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

1) Il Comitato di Redazione del Notiziario periodico viene convocato dal Coordinatore, di intesa con il Direttore Responsabile, ovvero su richiesta di almeno n. due componenti, sempre di intesa con il Direttore Responsabile.

2) Alle riunioni del Comitato di Redazione del Notiziario, partecipa anche il Presidente del Consiglio comunale, ma non dispone di diritto di voto.

Art. 8

- 1) Il Comitato di Redazione, attraverso il Notiziario periodico, provvede:
 - ad informare sull'attività e sui provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale;
 - ad informare sull'attività degli Enti e delle Associazioni operanti in ambito comunale;
 - a promuovere il dibattito su problematiche o avvenimenti rilevanti per l'intera comunità e/o per specifiche categorie, anche su segnalazione di queste, in ambito sociale, culturale, sportivo, ambientale ed in ogni altro ambito amministrativo;
 - ad approfondire temi storici, culturali, politici particolari;
 - a raccogliere tutto il materiale e tutti gli articoli proposti, stabilendo sulla loro pubblicazione;
- 2) Il Comitato di Redazione cura inoltre ogni problematica legata alla stampa ed alla diffusione del Notiziario, ferme restando le competenze e le prerogative degli organi amministrativi comunali.

Art. 9

- 1) Possono contribuire al Notiziario periodico, con articoli al giornale, tutti i cittadini, gruppi, associazioni, partiti e gruppi politici, gruppi consiliari del comune. Ai gruppi, associazioni, partiti e gruppi politici, gruppi consiliari, il Comitato di Redazione riserva pertanto appositi spazi.

Art. 10

- 1) Tutti gli articoli da pubblicare sul Notiziario periodico devono essere firmati per esteso e consegnati al Segretario del Comitato di redazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato di redazione stesso.
- 2) Non è consentita la pubblicazione di materiale che non sia stato preventivamente vagliato dal Comitato di Redazione.
- 3) Le modalità mediante cui viene visionato dal Comitato di Redazione il materiale proposto per la pubblicazione sono stabilite dal Comitato di Redazione medesimo.
- 4) Il Comitato di Redazione può riservarsi di non autorizzare la pubblicazione di articoli che in qualsiasi modo offendano persone.
- 5) La dialettica politica, svolta attraverso pubblicazioni sul Notiziario periodico, dovrà evitare attacchi personali.

Art. 11

- 1) Il Comitato di Redazione disciplina le modalità di presentazione del materiale da pubblicare sul Notiziario periodico, limitandone la consistenza massima, ma garantendo comunque parità di condizioni e trasparenza.
- 2) Il Comitato di Redazione sospende la pubblicazione del Notiziario periodico durante la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Art. 12

- 1) La struttura del Notiziario periodico, orientativamente è la seguente:
 - attività dell'Amministrazione comunale con pubblicazione di atti e dei provvedimenti della stessa;
 - interventi dei gruppi consiliari, partiti o gruppi politici;
 - informazione sull'attività di Enti ed Associazioni;
 - presentazione di problematiche locali;
 - pubblicazione di notizie di cronaca, di avvenimenti locali, di manifestazioni sociali, culturali, economiche, sportive, ecc.;
 - pubblicazione di avvisi e di notizie di interesse generale;
 - articoli e servizi fotografici di cultura, storia, geografia, ambiente, folclore locale, ecc.;

Art. 13

- 1) Il Notiziario periodico viene pubblicato di norma ogni sei mesi. In via straordinaria, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, la Giunta comunale potrà autorizzare la pubblicazione di numeri straordinari e/o monografici.

3) Il Notiziario periodico è finanziato con apposito stanziamento all'interno del bilancio comunale.

[illegible]